

# Documento sui riscatti della posizione individuale

(DOCUMENTO APPROVATO IL 9 LUGLIO 2025)

---

---

## Sezione I: Norme generali

---

### Art. 1 - Oggetto

Il presente documento disciplina le modalità di riscatto della posizione individuale dell'iscritto in applicazione di quanto disposto dall'art. 14 del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni, dal vigente Statuto del Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani (Fondo), agli articoli 12 e 12-bis, nonché dal presente Documento.

### Art. 2 - Tipologie di riscatto della posizione

Ove vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo, gli artt. 12 e 12-bis dello Statuto del Fondo stabiliscono le modalità di esercizio del riscatto parziale o totale, in conformità a quanto disposto dall'art. 14 del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

Il diritto al riscatto spetta, nelle misure e secondo le modalità ed i termini specificati nel presente Documento, all'iscritto al Fondo, titolare di una posizione in fase di accumulo e che non sia in possesso dei requisiti per il diritto alle prestazioni pensionistiche di legge. Tale ultima condizione non rileva qualora l'iscritto non abbia ancora maturato cinque anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari ovvero tre anni per il lavoratore il cui rapporto di lavoro in corso cessa per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta tra Stati membri dell'Unione europea.

Le tipologie di riscatto previste, esercitabili dall'iscritto, sono le seguenti:

**1. RISCATTO PARZIALE** pari al 50% della posizione individuale maturata, in caso di:

**1.1** - ricorso dell'azienda a procedure di cassa integrazione guadagni ordinaria/straordinaria a zero ore di almeno 12 mesi;

**1.2** - cessazione del rapporto di lavoro preceduta da cassa integrazione ordinaria/straordinaria;

**1.3** - cessazione del rapporto di lavoro con successiva inoccupazione per un periodo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi;

**1.4** - licenziamento collettivo ex l. 223/91 (già mobilità) / esodo

incentivato ex art. 4, l. 92/12;

**2. RISCATTO TOTALE** fino al 100% (l'iscritto potrà scegliere se riscattare il 50%, l'80% della propria posizione) in caso di:

**2.1** - invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo;

**2.2** - cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;

**2.3** - iscritto che, avendo cessato l'attività lavorativa (licenziamento dimissioni), e conseguentemente abbia perso i requisiti di partecipazione al Fondo che non sia ricollocato nei successivi 30 giorni con un contratto che dia diritto all'iscrizione al fondo come da articolo 5 dello Statuto vigente. Ad esclusione della perdita dei requisiti determinata dal termine di un contratto a tempo determinato o Co.co.co.

**2.4** - pensionamento dell'iscritto che, pur avendo esercitato il diritto al pensionamento obbligatorio, non abbia ancora maturato cinque anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari ovvero tre anni per il lavoratore il cui rapporto di lavoro in corso cessa per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta tra Stati membri dell'Unione europea.

In caso di morte dell'iscritto al Fondo prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, l'intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche.

In caso di preesistenza di contratti di finanziamento mediante cessione di quote dello stipendio a carico dell'iscritto, assistiti da garanzia, condizione per l'accesso al riscatto da parte dell'iscritto stesso è l'attestazione di estinzione del debito - attestazione rilasciata dalla società finanziaria che abbia notificato al Fondo il contratto stesso - ovvero, dichiarazione di assenso di detta società.

L'esercizio del riscatto totale della posizione individuale farà perdere al cosiddetto "vecchio iscritto" tale condizione; l'eventuale successiva adesione avverrà con la qualifica di "nuovo iscritto".

---

## Sezione II: Erogazione della prestazione

---

### Art. 3 - Presentazione domanda

**1.** Le richieste devono essere inoltrate compilando il modulo nella propria area riservata del sito del Fondo. Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal richiedente ed eventualmente dal familiare beneficiario se maggiorenne. Alternativamente il modulo può essere inviato con propria PEC all'indirizzo [modulistica@pec-giornalisti.it](mailto:modulistica@pec-giornalisti.it) o in subordine inviato per il tramite di raccomandata con ricevuta di ritorno a " FONDO COMPLEMENTARE DEI

GIORNALISTI ITALIANI, via Nizza 35, 00198 Roma (RM)", i moduli inviati per posta ordinaria o per mail ordinaria non saranno accettati dal Fondo, i moduli pervenuti per il tramite di raccomandata o PEC potrebbero essere gestiti con tempi più lunghi rispetto alla domanda presentata per il tramite della propria area riservata. I moduli pervenuti al Fondo dopo il 20 del mese saranno gestiti con data di decorrenza dal mese successivo alla ricezione. La richiesta di Prestazione deve essere completa della documentazione prevista.

**2.** Le richieste sono esaminate dal Fondo e viene dato loro

seguito con tempestività e comunque entro il termine massimo di 6 mesi decorrente dalla ricezione della documentazione prevista e completa. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

3. Qualora il riscatto della posizione sia esercitato da società finanziaria a seguito di delega rilasciata dall'iscritto in occasione di sottoscrizione di contratto di finanziamento, la società stessa dovrà comprovare la sussistenza dei requisiti statutariamente previsti in capo all'iscritto, producendo la documentazione di cui al successivo articolo 4.

#### **Art. 4 - Importo del riscatto**

1. L'importo del riscatto parziale è calcolato sul totale dei versamenti - comprese le quote del TFR, al netto di eventuali somme già erogate a qualsiasi titolo (ad esempio precedenti anticipazioni, riscatti) - accreditati sino al momento della liquidazione, tenuto conto del risultato di gestione desunto dalla contabilità del Fondo:

a. alla data dell'ultima rilevazione annuale precedente quella di verifica della sussistenza delle condizioni di esercizio della facoltà, per gli investimenti assicurativi;

b. al primo giorno di valorizzazione utile della quota, successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza del diritto al riscatto, per gli investimenti finanziari.

2. In caso di posizione frazionata in differenti comparti, l'importo sarà proporzionalmente prelevato dalle differenti linee. .

3. L'importo del riscatto totale è pari alla posizione complessivamente maturata, comprensiva dei versamenti effettuati ed accreditati, ivi incluse le quote di TFR, nonché del risultato di gestione - quantificato al primo giorno di valorizzazione utile per ciascun comparto di appartenenza, successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al riscatto - al netto di eventuali somme già erogate a qualsiasi titolo (ad esempio precedenti anticipazioni, riscatti).

4. Fermo restando quanto previsto nei precedenti punti, l'importo del riscatto viene erogato al netto delle ritenute fiscali (cfr. Documento sul regime fiscale presente nel sito del Fondo) oltre che delle spese in cifra fissa (art. 7, co. 1, lett. b), dello Statuto) collegate all'esercizio delle facoltà individuali, fissate dal Consiglio di Amministrazione a sensi dell'art. 20, co. 2, lett. r), secondo punto, dello Statuto.

5. Nell'ipotesi di cui all'articolo 2, comma 4, verrà smobilizzata la parte di posizione tale che il relativo importo netto sia sufficiente a coprire il debito residuo, nei limiti della posizione stessa netta. L'eventuale eccedenza sarà liquidata all'interessato solo previa sua esplicita richiesta.

#### **Art. 5 - Importo del riscatto**

Le diverse tipologie di riscatto previste all'art. 2 vengono regolamentate secondo quanto di seguito specificato in materia di requisiti e documentazione da produrre al Fondo.

##### **a) RISCATTI PARZIALI:**

1. Ricorso dell'azienda a procedure di cassa integrazione guadagni ordinaria/straordinaria a zero ore di almeno 12 mesi;

- in caso di assoggettamento dell'aderente a procedure di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria a zero ore di almeno 12 mesi è necessario allegare apposita dichiarazione del datore di lavoro attestante la sussistenza dei predetti requisiti ovvero fornire copia del provvedimento adottato dalla competente autorità amministrativa.

2. Per inoccupazione non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi (art. 14, co. 2, lett. b) del Decreto):

- nei casi di risoluzione consensuale, dimissioni, licenziamento o per cause non dipendenti dalla volontà delle parti (fallimento o altra procedura concorsuale):

il modulo di domanda da trasmettere deve essere sottoscritto anche dall'azienda dalla quale si evince la data di inizio del periodo di inoccupazione. In mancanza, l'iscritto deve inviare documentazione di provenienza aziendale da cui si rilevi la procedura concorsuale in essere al momento della cessazione del rapporto di lavoro;

3. Inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi:

- in caso di disoccupazione, con copia della Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) al Centro Provinciale dell'impiego ovvero in alternativa apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante l'indicazione dello status di disoccupato ed il relativo periodo;

- in caso di non occupazione, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione dello status di inoccupato ed il relativo periodo.

4. Per ricorso, da parte del datore di lavoro, a procedure di cui all'art. 4 della L. 92/2012 ovvero all'art. 41 del D.Lgs. 148/2015 (cosiddetto esodo incentivato):

- sussistenza, in favore dell'iscritto della prestazione INPS di cui all'art. 4 della L. 92/2012 ovvero all'art. 41 del D.Lgs. 148/2015, documentata da specifica comunicazione dell'Istituto;

**b) I RISCATTI TOTALI** possono essere richiesti dall'iscritto per le seguenti causali:

1. Per invalidità permanente:

- per accedere a tale tipologia di riscatto l'iscritto deve aver ottenuto, dall'Autorità competente, il riconoscimento di invalidità permanente con riduzione di capacità lavorativa a meno di un terzo da inviare in copia al fondo.

- tale riscatto può essere esercitato anche in costanza di rapporto di lavoro; in tal caso l'iscritto potrà decidere se riprendere a contribuire al Fondo, formulando una nuova adesione. In quest'ultima ipotesi non sarà ammessa una successiva richiesta di riscatto con la stessa motivazione.

2. Cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi:

- nei casi di risoluzione consensuale, dimissioni, licenziamento o per cause non dipendenti dalla volontà delle parti (fallimento o altra procedura concorsuale):

il documento che attesti la cessazione che deve essere sottoscritto dall'azienda dalla quale si evince la data di inizio del periodo di inoccupazione. In mancanza, l'iscritto deve inviare documentazione di provenienza aziendale da cui si rilevi la procedura concorsuale in essere al momento della cessazione del rapporto di lavoro;

- in caso di disoccupazione, con copia della Dichiarazione di

immediata disponibilità al lavoro (DID) al Centro Provinciale dell'impiego ovvero in alternativa apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante l'indicazione dello status di disoccupato ed il relativo periodo;

- in caso di non occupazione, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione dello status di inoccupato ed il relativo periodo.

### 3. Perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo

La perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo può essere avvenuta per:

- la cessazione del rapporto di lavoro può essere avvenuta per cause dipendenti dalla volontà delle parti (risoluzione consensuale, dimissioni, licenziamento): in questo caso l'iscritto deve produrre copia dell'atto di dimissioni o licenziamento.

- la cessazione del rapporto di lavoro può essere avvenuta per cause non dipendenti dalla volontà delle parti (fallimento o altra procedura concorsuale): il documento che attesti la cessazione deve essere sottoscritto dall'azienda. In mancanza, l'iscritto deve inviare documentazione di provenienza aziendale da cui si rilevi la procedura concorsuale in essere al momento della cessazione del rapporto di lavoro;

- l'iscritto dovrà altresì produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale attesta che non si siano determinate per l'iscritto, nei 30 giorni successivi alla perdita dei requisiti di partecipazione, le condizioni per poter nuovamente essere iscritto al fondo come lavoratore dipendente o Co.co.co. ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto vigente. Ad esclusione della perdita dei requisiti determinata dal termine di un contratto a tempo determinato o Co.co.co.

4. Iscritto in possesso dei requisiti per il diritto alle prestazioni pensionistiche di legge e che non abbia maturato cinque anni di iscrizione alla previdenza complementare ovvero tre anni per chi si sposta tra Stati membri dell'Unione europea.

- dovrà allegare documento che attesti di essere in possesso dei requisiti per il riconoscimento delle prestazioni pensionistiche di legge (a carico dell'INPS o di altri enti di previdenza obbligatoria) ed aver presentato la relativa richiesta all'ente di legge;

- non aver maturato cinque anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari. A tal fine sono utili i periodi di iscrizione a qualsiasi forma di previdenza complementare non coincidenti e senza soluzione di continuità.

5. In caso di decesso dell'iscritto prima della maturazione del diritto alle prestazioni pensionistiche, la Covip ha evidenziato che il diritto al riscatto spetta prioritariamente ai soggetti designati dal titolare della posizione e solo in assenza di esplicita volontà dell'aderente, agli eredi:

- i soggetti designati o gli eredi dovranno produrre all'atto della domanda il Certificato di morte dell'iscritto, la copia documento di identità e codice fiscale di ogni erede o designato richiedente l'attestazione di titolarità del conto corrente rilasciata dalla Banca o dalle Poste di ogni erede o designato richiedente; apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione degli eredi.

### **AVVERTENZE:**

All'atto della richiesta di riscatto l'iscritto, se titolare anche di posizione pensionistica complementare ancora conservata presso altro fondo pensione, dovrà darne comunicazione al Fondo per consentire allo stesso di determinare il numero di anni di permanenza complessivi nella previdenza complementare, utili alla determinazione della corretta fiscalità da applicare su quanto maturato dal 1° gennaio 2007.

### **DEFINIZIONI:**

Disoccupato è colui che, privo di impiego, dichiara la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

Inoccupato è colui che, privo di impiego, non è disponibile allo svolgimento di attività lavorativa.